

All. "E" al n.1.319/912 di Rep.
FONDAZIONE "SEVA FOR AFRICA ETS"
STATUTO

Art.1

Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata
"Fondazione SEVA FOR AFRICA ETS".
La Fondazione non ha scopo di lucro.
Le finalità della Fondazione si esplicano in ambito nazionale e internazionale.
L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore.

Art.2

Sede e durata

La Fondazione ha sede in Milano.
Delegazioni, uffici e sedi secondarie potranno essere costituiti, con decisione dell'organo amministrativo, in Italia e all'estero.
Essa ha durata illimitata.

Art. 3

Scopi e Attività di interesse generale

3.1 La Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale *infra* individuate.

3.2. La Fondazione intende migliorare le condizioni di vita delle popolazioni povere del pianeta e delle persone in condizioni di svantaggio e marginalità, a partire dall'Africa, anche consentendo loro di usufruire di energia elettrica pulita e rinnovabile, quale bene essenziale per promuovere uno sviluppo sostenibile, contribuire a sradicare la povertà, favorire l'emancipazione e il rispetto dei diritti umani.

3.3 Per il raggiungimento delle suddette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs 117/2017:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lettera u);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni (lettera a);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001 e successive modificazioni (lettera c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge

14 agosto 1991, n. 281 (lettera e);

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera p);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità (lettera w).

3.4 La Fondazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, porre in essere le seguenti attività:

- dotare gratuitamente singole missioni o villaggi di impianti per la produzione fotovoltaica in modo da renderli sempre meno dipendenti dal consumo d'idrocarburi;

- progettare, realizzare, donare, gestire, impianti di produzione di energia elettrica pulita e rinnovabile nei paesi in via di sviluppo e in Italia, a favore di soggetti svantaggiati;

- favorire la divulgazione di know how, di tecnologie, di professionalità e competenze tra la popolazione dei paesi in via di sviluppo al fine di promuoverne l'emancipazione, l'accesso al lavoro, nonché uno sviluppo sostenibile, anche realizzando programmi di formazione in loco;

- svolgere attività di ricerca scientifica relativa alla possibilità di rendere le popolazioni più povere indipendenti dal punto di vista energetico.

3.5 La Fondazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione.

3.6 La Fondazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

3.7 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, inoltre, intraprendere le seguenti ulteriori azioni:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, a soggetti e popolazioni in condizione di povertà e sottosviluppo;

- collaborare con enti che perseguono finalità analoghe o complementari alle proprie;

- erogare borse di studio.

Il tutto nel rispetto e nei limiti posti dalle vigenti norme di legge e dalle norme dettate dal presente Statuto.

3.8 La Fondazione ha durata indeterminata e si scioglie nei casi previsti dalla legge italiana e dal presente statuto.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile;

- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri soggetti ed espressamente destinati a patrimonio;

- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, Enti Privati;

- dai contributi e dalle quote associative dei Fondatori, e Partecipanti;

- da entrate derivanti da iniziative di sensibilizzazione, raccolta fondi e altre similari;

- dai proventi e ricavi delle attività di interesse generale;

- dai proventi e ricavi delle attività diverse, secondarie e strumentali, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 2017 n. 117.

Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6

Esercizio finanziario - Bilancio - Divieto di ripartizione

L'esercizio finanziario ha inizio con il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto e relazione di missione, redatto e depositato in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 2017 n. 117.

Qualora per la Fondazione sussistano le condizioni previste dalla legge, o nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione lo decida, il Bilancio Sociale viene redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile successivo, in conformità a quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. 2017 n. 117 e comunque dalla normativa tempo per tempo vigente

Il bilancio esercizio accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo di Controllo e, in caso di redazione, il bilancio sociale devono essere trasmessi a tutti i Fondatori.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

Art.7

Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, secondo le forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo. Nei limiti di legge ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.8

Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione e le persone fisiche e giuridiche che abbiano contribuito o intendano contribuire in modo rilevante con l'apporto di beni, denaro o della

propria opera all'attività della Fondazione e che vengono riconosciuti come tali con delibera adottata con la maggioranza dei due terzi dei membri dei Fondatori che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione e di coloro a cui gli stessi attribuiscono questa facoltà, nel rispetto di criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con l'attività di interesse generale svolta.

In deroga al disposto del d.lgs 117/2017, articolo 23, commi 2 e 3, la deliberazione di ammissione a Fondatore è inappellabile.

I Fondatori persone fisiche mantengono tale loro qualifica a vita, o fino a diversa espressione di volontà, mentre i Fondatori persone giuridiche fino al momento in cui non si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge, compreso lo scioglimento volontario, ovvero siano sottoposte a procedure concorsuali, ovvero fino a espressione di diversa volontà.

I Fondatori partecipano di diritto, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.9

Comitato tecnico - scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato tecnico - scientifico tra persone di comprovata esperienza, compresi i Consiglieri stessi, stabilendone durata in carica, eventuali emolumenti e funzioni. Il Presidente del Comitato tecnico – scientifico, se nominato tra i membri esterni al Consiglio, può essere invitato a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.10

Partecipanti

Sono Partecipanti della Fondazione le persone fisiche e giuridiche che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, abbiano contribuito o intendano contribuire con l'apporto di beni, denaro o della propria opera all'attività della Fondazione.

La qualifica di partecipante è attribuita dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce altresì la durata.

I Partecipanti possono partecipare alla vita della Fondazione, secondo gli indirizzi e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, che provvede a valorizzarne l'apporto, anche attraverso il loro coinvolgimento nell'individuazione di progetti benefici.

I Partecipanti non hanno alcuna funzione deliberativa.

Art. 11

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'organo di Controllo.

Art. 12

L'assemblea dei Fondatori

Se i Fondatori sono in numero superiore a uno, è costituita l'assemblea dei Fondatori. L'assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno 8 (otto) giorni prima di quello previsto per l'adunanza; è valida in presenza della metà dei Fondatori e delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo diverse disposizioni contenute in questo statuto.

Essa può altresì essere convocata da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione che ne rappresenti la maggioranza.

Hanno diritto di voto i Fondatori che hanno acquisito tale qualifica da almeno tre mesi.

Un Fondatore può farsi rappresentare in assemblea da un altro Fondatore. Nessun Fondatore può essere portatore di più di una delega.

Ogni Fondatore ha diritto a un voto.

L'assemblea delibera sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e sulla durata in carica dell'Organo Amministrativo, secondo quanto disposto dal successivo articolo 13) sulla nomina dell'Organo di Controllo, sull'ammissione di nuovi Fondatori e, qualora ciò sia imposto dalla legge, del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 16) e sulla cooptazione di nuovi Fondatori ai sensi dell'articolo 8).

L'assemblea delibera inoltre le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

L'assemblea dei Fondatori può richiedere al Consiglio di Amministrazioni le informazioni relative all'amministrazione della Fondazione, nonché prendere in visione tutti gli atti ad essa relativi.

In presenza di unico Fondatore, allo stesso competono tutti i poteri attribuiti nel corso del presente statuto all'assemblea dei fondatori.

Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori si possono svolgere anche esclusivamente per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti d'assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire oppure le modalità di collegamento audio o video predisposte dalla Fondazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Resta fermo che nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

L'assemblea dei Fondatori può richiedere al Consiglio di Amministrazione le informazioni relative all'amministrazione della Fondazione, nonché prendere in visione tutti gli atti ad essa relativi.

In presenza di unico Fondatore, allo stesso competono tutti i poteri attribuiti nel corso del presente statuto all'assemblea dei Fondatori.

Art. 13

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero minimo di tre a un numero massimo di quindici membri, eletti dall'Assemblea dei Fondatori, se costituita, o dall'unico Fondatore.

Essi durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea dei Fondatori all'atto della nomina.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, l'Assemblea dei Fondatori provvede alla sostituzione.

L'assemblea dei Fondatori può – in ogni momento – sostituire i membri del Consiglio di Amministrazione di propria nomina.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, tranne quelli attribuiti dal presente statuto all'assemblea dei Fondatori.

In particolare provvede a:

– nominare il Presidente della Fondazione (fatta eccezione per la prima nomina che avverrà in sede di atto costitutivo ad opera del Fondatore) e, laddove ciò sia ritenuto opportuno, uno o due Vice Presidenti;

– approvare il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto e relazione di missione, la cui redazione è obbligatoria, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale;

– nel medesimo termine previsto per il bilancio di esercizio, qualora per la Fondazione sussistano le condizioni previste dalla legge, o laddove ciò sia ritenuto utile, approvare il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

– deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili;

– proporre all'Assemblea dei Fondatori i soggetti che entrano a fare parte della Fondazione come soci fondatori ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto;

– nominare i membri del Comitato Scientifico fissandone il numero dei componenti e le funzioni;

– attribuire la qualifica di Partecipante, stabilendo durata e modalità di partecipazione;

– deliberare sulle attività diverse che la Fondazione svolge, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa e documentare il carattere secondario e strumentale di tali attività nel bilancio di esercizio;

– svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'attribuzione di compensi ai suoi membri e ai membri dell'Organo di Controllo, nei limiti posti dalla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore, ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 2017 n. 117.

Esso inoltre approva un regolamento che stabilisca le modalità di funzionamento della Fondazione e propone all'Assemblea dei Fondatori

eventuali modifiche statutarie. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri tra i quali il Presidente.

Art.14

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata con almeno sei giorni di preavviso, ovvero tramite posta elettronica o fax nel caso in cui il destinatario abbia indicato i relativi dati e dichiarato di ritenere valide tali modalità di comunicazione, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, posta elettronica o telefax inviato con tre giorni di preavviso. Con le medesime modalità sono invitati i Fondatori ed il o i membri dell'organo di Controllo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Il Consiglio si riunisce sempre in unica convocazione. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, scelto anche al di fuori del Consiglio, e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche esclusivamente per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti d'assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire oppure le modalità di collegamento audio o video predisposte dalla Fondazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Resta fermo che nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Art.15

Presidente

Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o procuratori alle liti.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; può delegare singoli compiti al od ai Vice Presidenti, se nominati, i quali, in caso di sua assenza od impedimento, ne svolgono le funzioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Almeno una volta l'anno il Presidente – o altro membro del Consiglio di Amministrazione dallo stesso delegato – relaziona all'assemblea dei Fondatori sull'attività della Fondazione.

Egli, inoltre, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Art.16

Organo di Controllo

L'assemblea dei Fondatori nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico.

I membri dell'Organo di Controllo sono scelti tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nel caso in cui venga eletto un organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi; la designazione del Presidente spetta all'assemblea dei Fondatori.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge. Esso esercita inoltre il controllo contabile e, in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che esso sia redatto in conformità alle disposizioni di legge e relative linee guida.

I membri dell'Organo di controllo restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.17

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori, ad altri Enti di Terzo Settore, previo parere positivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.18

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del

Codice Civile, della legge 106/2016 e del D.lgs. 117/2017 e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Stefano De Benedetti

F.to Laura Valentina Sanguineti

F.to Elena Bertolotto

F.to Pietro De Benedetti

F.to Giulio Della Croce notaio (LT)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.